

R.G. n. 1/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Il Giudice**

Vista l'integrazione depositata in data 10.7.2020, facente seguito a quella depositata il 30.6.2020, dai debitori **ROSSI RIKARD** e **ZIMELLI MONICA**, nell'ambito della procedura di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento già aperta, previa riunione dei fascicoli, con decreto in data 19.2.2020 e successivo decreto del 16.4.2020, a seguito delle osservazioni emerse all'udienza di omologa del 15.6.2020;

dato atto che la procedura era stata aperta con decreto del 19.2.2020 - con il quale era stata stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e la completezza della documentazione prodotta - e che a seguito dell'integrazione e modifica della proposta, con decreto del 15.7.2020 è stata confermata l'apertura, fissando l'udienza di audizione delle parti;

richiamati i suddetti decreti e le valutazioni già ivi contenute;

osservato che all'udienza del 10.9.2020 sono comparsi solo i due debitori,



assistiti dai legali, e il gestore dell'OCC, dott.ssa Mariani, la quale ha dato di aver già depositato prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori e la relazione sugli esiti dei voti, senza ricevere contestazioni;

dato atto che è stata raggiunta la prevista percentuale per l'approvazione del piano, avendo approvato il piano per assenso o voto non espresso creditori ammessi al voto rappresentati l'81,9%;

evidenziato inoltre che nel termine previsto dall'art. 12, comma 1, dopo il ricevimento della relazione dell'O.C.C. sui consensi raggiunti, non sono state sollevate osservazioni, come risulta dalla relazione depositata in data 15.9.2020;

vista l'attestazione dell'O.C.C. di definitiva fattibilità della proposta di accordo formulata da Rossi Rikard e Zimelli Monica;

ribadito che la proposta come da ultimo modificata, ed approvata dalla maggioranza dei creditori, prevede la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 700 per 60 mensilità, per un importo complessivo di € 42.000, oltre all'importo di € 1.000 quale controvalore del ciclomotore e alle eventuali sopravvenienze attive per effetto di una liquidazione delle spese legali nel contenzioso in corso in misura diversa da quella prevista in piano, fermo restando il pagamento delle eventuali maggiori spese nella misura garantita ai chirografari, pari al 13,12%, con integrale pagamento delle spese in prededuzione (quantificate in € 16.096,88 per compensi OCC e dei legali) e pagamento di tutti i restanti creditori, come indicati nell'elenco di pag. 7 del ricorso, per un importo complessivo di € 205.084,78, nella misura falcidiata del 13,12% e fermo l'integrale



pagamento del creditore ipotecario rimasto estraneo al presente procedimento;

rilevato inoltre che i debitori non risulta abbiano posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

ritenuto pertanto che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento così come riformulata dai coniugi Rossi-Zimelli possa essere omologata alle condizioni ivi previste;

**P.Q.M.**

visto l'art. 12 l. 3/2012;

**OMOLOGA**

l'accordo di ristrutturazione come da ultimo proposto dai coniugi **ROSSI RIKARD**, nato a Forlimpopoli (FC) il 10/06/1987 (c.f. RSS RRD 87H10 D705O) e **ZIMELLI MONICA**, nata a Forlì (FC) il 24.04.1987 (c.f. ZML MNC 87D64 D704U), entrambi residenti a Forlì via Lughese n. 230/P in data 1.7.2020;

**dispone**

**che** a cura dei debitori con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove possibile)

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**avverte**

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al



momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

**avverte**

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo, il cui accertamento dovrà essere chiesto al tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. 3/2012;

**dispone**

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale i debitori dovranno versare la somma mensile di € 700 per le 60 previste rate, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

**dispone**

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo i debitori nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale, con cadenza annuale, circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale



Così deciso a Forlì il 22 settembre 2020

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

